

Pubblicato il 23/11/2022

N.07132 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.  
N. 05950/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Serena Fagiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Kevin De Vecchis, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari***

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero  
dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in

data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso “A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado” per la Regione Lazio, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

3. Per quel che occorrer possa, del D.D.G. prot. n. 14074 del 13.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, ha pubblicato l'avviso di convocazione alle prove orali, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A022” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fagiani Serena il 7/10/2022:

1. Dell'Avviso prot. n. 29805 del 05.08.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Del D.D.G. prot. n. 1292 del 21.08.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

3. Del D.D.G. prot. n. 1472 del 20.09.2022 e del relativo allegato con il quale il

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò

*secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);*

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuta la necessità di disporre comunque l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate con motivi aggiunti, ritenuti sussistenti i presupposti per procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'amministrazione, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati con l'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in parte motiva.

Rinvia al merito la liquidazione delle spese dell'odierna fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Saponi**

**IL SEGRETARIO**